



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 3 – Risorse Umane e Servizi Sociali
Segreteria del Sindaco
Ord. n. 124
Prot. n. 25673 del 1 aprile 2021

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Chiusura temporanea dei parchi, giardini, aree verdi, dell'area denominata Marina (comprensiva di piazza Betlemme), dell'isolotto del Pirgo (compreso viale di accesso), di tutti gli accessi a mare presenti nel tratto ricompreso tra viale Garibaldi e lungomare Thaon de Revel e dell'area denominata "Piccolo Paradiso" (con accesso da via A. Bandiera)

IL SINDACO

Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del

decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia 27/03/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31 Pag. 4 di 6 di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50;

Considerato che, come stabilito dall'art. 1 comma 5 del Decreto Legge 13 marzo 2021, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le

misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa;

Valutato l'elevato rischio che, in concomitanza con le festività pasquali, in ragione del generale miglioramento delle condizioni meteorologiche, nelle aree verdi cittadine e sugli arenili possano verificarsi assembramenti tali da determinare rischi di diffusione del contagio da COVID-19;

Rilevata l'impossibilità di effettuare controlli capillari e costanti nelle suddette aree finalizzati alla prevenzione di situazioni di rischio per la salute pubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'interdizione dell'accesso alle aree cittadine a maggiore rischio, anche attraverso la chiusura degli accessi al mare, onde prevenire assembramenti ed altre situazioni di pericolo legate alla diffusione del contagio da COVID-19;

Visti:

- il DPCM del 02.03.2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge 31 marzo 2021;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 con cui si attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il potere di emanare le ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021:

1. la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini ed aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura e quindi con recinzioni e cancelli di accesso;
2. la chiusura dell'area denominata Marina (comprensiva di piazza Betlemme), dell'isolotto del Pirgo (compreso viale di accesso), di tutti gli accessi a mare presenti nel tratto ricompreso tra viale Garibaldi e lungomare Thaon de Revel e dell'area denominata «Piccolo Paradiso» (con accesso da via A. Bandiera), stante l'impossibilità di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra le persone;

RACCOMANDA

alle forze dell'ordine presenti sul territorio di vigilare al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

AVVISA

che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Civitavecchia e diffusa con ogni mezzo informativo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di legge a:
 - PREFETTO DI ROMA
 - REGIONE LAZIO
 - COMMISSARIATO POLIZIA di STATO DI CIVITAVECCHIA
 - COMANDO STAZIONE ARMA CARABINIERI CIVITAVECCHIA
 - PROTEZIONE CIVILE
 - COMUNE DI CIVITAVECCHIA – Servizio 4
 - COMUNE DI CIVITAVECCHIA - Comando Polizia Locale
 - SOC. LE TERME SRL (pec: letermesrl@pec.it);
 - ENEL SpA (pec: enelproduzione@pec.enel.it);
 - ALICENOVA COOP. SOC. ONLUS (pec: info.alicenova@pec.it).
- che l'atto venga pubblicato sul sito internet comunale e che ne venga data diffusione a tutti gli organi di stampa tramite l'Ufficio stampa comunale.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco